

---

Ottobre  
2026

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
9

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---



A cura della Corte d'Appello di Perugia e della Procura Generale di Perugia

## SOMMARIO

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....                             | 4  |
| NORMATIVA.....                                            | 7  |
| GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....                            | 8  |
| CORTE COSTITUZIONALE .....                                | 8  |
| CORTE D'APPELLO PERUGIA .....                             | 9  |
| CODICE DI PROCEDURA PENALE .....                          | 9  |
| IMPUGNAZIONI .....                                        | 9  |
| REVISIONE .....                                           | 10 |
| CODICE PENALE .....                                       | 11 |
| PARTICOLARE TENUITÀ .....                                 | 11 |
| REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....       | 11 |
| REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA .....                  | 11 |
| REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....                        | 12 |
| REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME ..... | 12 |
| REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....                             | 12 |
| REATI CONTRO LA PERSONA .....                             | 13 |
| REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....                          | 16 |
| REATI FALLIMENTARI .....                                  | 17 |
| REATI TRIBUTARI .....                                     | 17 |
| AMBIENTE ED EDILIZIA .....                                | 18 |
| ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....                            | 19 |
| GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO .....                       | 21 |
| DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....           | 21 |
| DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....                      | 21 |
| DELITTI CONTRO LA PERSONA .....                           | 21 |
| GIURISPRUDENZA MINORILE.....                              | 23 |

---

---

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| FOCUS: INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO ..... | 25 |
|-------------------------------------------|----|

## EDITORIALE

### INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nel rispetto delle risoluzioni del CSM dell'8 ottobre 2025 e 22 luglio 2026, il Notiziario penale, a partire dal mese di settembre 2026 si avvale del supporto dell'Intelligenza Artificiale, sempre sotto il controllo e la revisione umana delle addette della Corte d'appello e della Procura Generale. L'editoriale è sottoposto alla revisione del Procuratore Generale.

\*\*\*\*\*

Benvenuti al nono numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto.

Si specifica, che tutte le pronunzie in appello e i relativi abstract sono evincibili all'interno della Banca Dati Nazionale di Merito raggiungibile al seguente link: [Banca Dati Nazionale di Merito](#)

Si è in attesa di autorizzazione ministeriale per estendere tale servizio anche all'Avvocatura ed alla Magistratura onoraria.

#### **Novità normative: giustizia, IA e droghe**

Tra gli interventi legislativi più rilevanti vengono segnalati:

- il Decreto-legge n. 168/2026, recante misure urgenti in materia di giustizia e sicurezza;
- il Decreto legislativo n. 160/2026, che adegua l'ordinamento italiano all'AI Act europeo con particolare riguardo all'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia e ai profili di responsabilità civile e penale;
- il DPCM n. 156/2026, che ridefinisce l'organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida sulle droghe.

#### **La Corte Costituzionale amplia le garanzie nei procedimenti di prevenzione**

Di particolare rilievo è la sentenza n. 158/2026 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27 del Codice Antimafia nella parte in cui non consentiva l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle richieste di revoca del sequestro. La decisione rafforza il sistema delle garanzie processuali nelle misure di prevenzione patrimoniali

#### **Reati contro la persona: centralità della tutela della vittima**

Particolarmente significativa è la sezione dedicata ai reati contro la persona.

In materia di maltrattamenti familiari e violenza domestica la Corte riafferma che le dichiarazioni della persona offesa, se intrinsecamente attendibili e adeguatamente vagliate, possono da sole fondare una condanna. Numerose sentenze confermano responsabilità per condotte caratterizzate da violenze fisiche, psicologiche e sistematiche vessazioni in ambito familiare.

Sul fronte della violenza sessuale emergono tre principi di particolare interesse:

- il consenso inizialmente prestato può sempre essere revocato;
- la credibilità della vittima può essere desunta dalla ricchezza e spontaneità del racconto;
- nelle ipotesi di pornografia minorile è sufficiente il dolo generico, risultando irrilevante il fine perseguito dall'autore della diffusione del materiale.

Importanti anche le decisioni sullo stalking condominiale, dove la Corte valorizza la prova testimoniale dello stato d'ansia della vittima senza richiedere necessariamente documentazione sanitaria

### **Reati contro il patrimonio: severità verso condotte manipolative e predatorie**

La Corte distingue nettamente tra autotutela e aggressione patrimoniale.

Viene qualificata come rapina impropria la condotta di chi, pur vantando un presunto credito, si impossessa di beni altrui facendo ricorso alla violenza. Analogamente è confermata la configurabilità della tentata estorsione nei confronti di chi sfrutti relazioni affettive strumentali e forme di pressione psicologica su persone anziane e vulnerabili per ottenere indebite elargizioni di denaro.

### **Ambiente, lavoro e sicurezza**

In materia ambientale viene confermata la responsabilità per trasporto abusivo di rifiuti quando l'eterogeneità e quantità dei materiali rinvenuti dimostrino un'attività organizzata e non occasionale.

Sul versante della sicurezza sul lavoro, invece, una pronuncia assolutoria evidenzia che la responsabilità del datore di lavoro non può fondarsi su mere ipotesi: occorre dimostrare concretamente che ulteriori misure preventive avrebbero evitato l'evento lesivo.

### **Ordinamento penitenziario: rigore nell'accesso ai benefici**

Le decisioni del Tribunale di Sorveglianza mostrano una linea particolarmente rigorosa.

Vengono negati o revocati benefici penitenziari nei casi di:

- mancato risarcimento delle vittime ai fini della riabilitazione;
- persistente consumo di stupefacenti nell'affidamento terapeutico;

- insufficiente sperimentazione extramuraria per l'accesso alla semilibertà di detenuti ergastolani;

colloqui senza vetro divisorio per detenuti sottoposti al regime del 41-bis in assenza di specifiche esigenze del minore.

### **Giurisprudenza di primo grado e minorile**

Particolarmente significativa la sentenza del Tribunale di Perugia sul caporalato, che valorizza lo stato di bisogno dei lavoratori stranieri irregolari come elemento fondante dello sfruttamento lavorativo.

Nel settore minorile spiccano le decisioni sulla violenza sessuale di gruppo, nelle quali viene evidenziato come l'apporto causale possa realizzarsi anche mediante funzioni di supporto, sorveglianza o contenimento della vittima. Merita menzione anche il caso del minore prosciolto per infermità psichica ma sottoposto alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario in comunità terapeutica per sei anni.

### **Il grande tema del mese: l'inammissibilità dell'appello**

La questione dominante del notiziario riguarda le impugnazioni e, in particolare, i requisiti di ammissibilità dell'appello.

La Corte d'Appello di Perugia conferma un orientamento rigoroso in materia di imputati giudicati in assenza. Numerose pronunce ribadiscono che:

- l'appello del difensore è inammissibile se privo dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza;
- il solo mandato fiduciario conferito prima della decisione non è sufficiente;
- la successiva abrogazione degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. non produce effetti retroattivi sui gravami proposti durante la loro vigenza;
- vale il principio del *tempus regit actum*.

L'ampio Focus finale raccoglie e sistematizza l'intera giurisprudenza della Corte sul tema, affrontando tardività dell'impugnazione, genericità dei motivi e impugnazioni della parte civile.

---

---

## NORMATIVA



### **Decreto Legge 29 settembre 2026, n. 168**

“Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 226 del 29-09-2026](#))

### **Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160**

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 214 del 15-09-2026](#))

### **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2026, n. 156**

“Regolamento recante definizione dei compiti e dell'organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 204 del 03-09-2026](#))

## OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA NAZIONALE



### CORTE COSTITUZIONALE

#### **Corte Cost., sent. n. 158/2026 del 08/07/2026 – deposito 02/10/2026**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### IMPUGNAZIONI

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 591/2026 - Ud. 26/05/2026 - deposito 24/09/2026**

In tema di impugnazioni dell'imputato giudicato in assenza, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p., l'appello proposto dal difensore munito del solo mandato fiduciario conferito anteriormente alla sentenza di primo grado. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene per effetto della L. 114/2024 sia stato abrogato il comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., l'ammissibilità delle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 – data di entrata in vigore della norma abrogatrice – deve essere valutata facendo applicazione delle disposizioni previgenti.

##### **Corte d'Appello, ordinanza RG n. 210/2026 - Ud. 03/09/2026 - deposito 05/09/2026**

È inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza qualora non sia depositato, unitamente all'atto di impugnazione, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza *ex art.* 581, comma 1-*quater*, c.p.p.. Tale previsione – conforme ai parametri costituzionali – non limita il diritto di difesa dell'imputato, ma disciplina le modalità di esercizio della facoltà impugnatoria del difensore, garantendo la consapevole conoscenza del giudizio di impugnazione da parte dell'assente, di modo che si possa esser certi che il gravame è espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.

##### **Corte d'Appello, ordinanza RG n. 63/2026 - Ud. 03/09/2026 - deposito 05/09/2026**

In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza quando non sia corredato dallo specifico mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 – esente da profili di incostituzionalità – mira a garantire che l'impugnazione costituisca espressione di una scelta effettiva e consapevole dell'imputato, evitando la prosecuzione di giudizi promossi senza un reale rapporto difensivo.

##### **Corte d'Appello, ordinanza RG n. 801/2024 - Ud. 03/09/2026 - deposito 05/09/2026**

È inammissibile l'appello proposto dall'imputato nella vigenza dell'art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p., qualora l'atto di impugnazione non sia corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dalla norma. In applicazione del principio *tempus regit actum*, che informa di sé l'ordinamento processuale, la successiva abrogazione del comma 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p. per effetto della L. 114/2024 non produce effetti dovendosi valutare l'originaria ammissibilità del gravame alla luce del testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto.

**REVISIONE****Corte d'Appello, sentenza n. 201/2026 - Ud. 27/02/2026 - deposito 05/09/2026**

In materia di revisione, sono inidonee per la revoca della sentenza passata in giudicato le sopravvenute dichiarazioni testimoniali - generiche e fondate su considerazioni di carattere personale - che sostanzialmente mirano a sollecitare una diversa interpretazione del quadro probatorio già esistente. Deve pertanto essere dichiarata inammissibile la domanda di revisione proposta avverso una condanna per abusi sessuali su minore quando l'attendibilità della vittima sia stata già positivamente verificata nei giudizi di merito e corroborata da riscontri specialistici.

---

---

## CODICE PENALE

### PARTICOLARE TENUITÀ

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 370/2026 - Ud. 31/03/2026 – deposito il 30/06/2026**

In tema di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., integra il reato la prosecuzione dell'attività professionale da parte di soggetto sospeso ex lege per inosservanza dell'obbligo vaccinale, ove la sospensione sia stata regolarmente comunicata mediante PEC indicata all'Ordine professionale. Tuttavia, in presenza di condotta episodica, assenza di precedenti, limitata offensività del fatto e attività svolta per un breve periodo successivo alla sospensione - al fine di chiudere gli appuntamenti prima di sospendere l'attività - può trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto l'imputata dal reato a lei ascritto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

### REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 697/2026 – Ud. 26/06/2026 – deposito 25/09/2026**

Deve essere negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato - con conseguente conferma della sentenza impugnata - quando dalla disamina dei precedenti - nonché tenendo conto che egli, oltre a fare uso di un telefono quando la condizione di persona *in vinculis* non glielo avrebbe consentito, realizzò quella condotta allo scopo di procurare intimidazione o disagio in capo a una persona che ben sapeva sarebbe rimasta turbata da simili comportamenti - è evidente la perdurante indifferenza dello stesso verso il rispetto della legge penale, come pure delle prescrizioni correlate ai provvedimenti delle varie Autorità - giudiziarie o amministrative - interessatesi di lui a diverso titolo. Per tali ragioni, la Corte ha constatato una accresciuta pericolosità dell'imputato e ne ha ricavato elementi chiaramente indicativi dell'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole circa la sua disponibilità a osservare le statuizioni inerenti qualsivoglia sanzione sostitutiva.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 257/2026 – Ud. 10/03/2026 – deposito 22/09/2026**

Deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di calunnia quando risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del reato in esame, ed in particolare il dolo generico, nel caso di specie rappresentato dalla consapevole formulazione di accuse infondate nei confronti dell'Avvocato, reiterate nel tempo e modificate in funzione dei progressivi accertamenti che ne smentivano la veridicità. La Corte sottolinea come il percorso dichiarativo dell'imputato - caratterizzato da versioni mutevoli e contraddittorie - rivela non già un fraintendimento o una percezione distorta degli eventi, bensì un tentativo consapevole di reagire alle iniziative dell'Avvocato mediante una serie di querele di natura chiaramente distorsiva.

### REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 709/2026 - Ud. 30/06/2026 - deposito 10/09/2026**

---

---

Costituisce danneggiamento seguito da incendio e turbativa di pubblico servizio la condotta del detenuto che appicchi volontariamente il fuoco a beni propri e dell'amministrazione penitenziaria all'interno della cella, provocando l'intervento di emergenza e il ritardo delle attività dell'istituto. E' pacifica, infatti, la volontarietà del gesto e la finalità specifica di danneggiare i beni di appartenenza dell'amministrazione oltre che propri, elementi idonei ad integrare il dolo specifico del delitto *ex art.* 424 c.p. consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio o il pericolo di siffatto evento. La particolare tenuità del fatto è esclusa in quanto il fatto è stato realizzato con modalità tali da divenire fonte potenziale di danni gravi per cose e persone e per la stessa incolumità del detenuto ed ha provocato un'interferenza sensibile nel servizio. È inoltre configurabile la continuazione con precedenti reati omogenei commessi nello stesso contesto temporale e operativo, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

### **REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 254/2026 - Ud. 09/03/2026 - deposito 02/09/2026**

In tema di falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, integra il reato la condotta di chi, a seguito di un sinistro stradale, attribuisca falsamente ad altro soggetto la guida del veicolo, determinando la redazione di atti pubblici non veritieri. Tale comportamento non è scriminato né dal diritto a non autoaccusarsi *ex art.* 51 c.p., né dallo stato di necessità *ex art.* 54 c.p., non costituendo la sospensione o revoca della patente un danno grave alla persona. Conseguentemente, va confermata la responsabilità degli imputati.

### **REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 433/2026 - Ud. 17/04/2026 - deposito il 28/07/2026**

Nella nozione di "luoghi abitualmente frequentati da minori" di cui all'art. 527, comma 2, c.p. non possono essere ricompresi esclusivamente i luoghi di necessaria frequentazione da parte dei minori o per vocazione strutturale destinati ai minori stessi. Ne consegue che il centro storico di una città ben può rientrare in detta nozione, essendo dato di comune esperienza l'abitudinaria frequentazione da parte di ragazzi/e di piazze e luoghi di aggregazione sociale del tessuto cittadino. Va quindi confermata la condanna nei confronti dell'imputato che, affacciato al terrazzo della propria abitazione del centro storico cittadino, compiva ripetuti atti di esibizionismo e masturbazione alla presenza di passanti minorenni, richiamandone l'attenzione.

### **REATI CONTRO LA FAMIGLIA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 540/2026 - Ud. 19/05/2026 - deposito il 09/07/2026**

In ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p., le dichiarazioni della persona offesa precise e circostanziate sono in grado di fondare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Come statuito dalla

---

---

Suprema Corte, difatti, *"le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"*. Nel caso di specie la Corte accertava in capo all'imputato una protratta condotta di violenza fisica, morale e psicologica in danno della moglie, con controllo ossessivo e vessazioni anche alla presenza dei figli minori. Pertanto, il Collegio confermava la condanna dell'imputato per il reato a lui ascritto.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 283/2026 - Ud. 16/03/2026 - deposito il 29/06/2026**

In tema di maltrattamenti contro familiari conviventi, in ambito endo-familiare - integra il reato la reiterazione di condotte vessatorie, minacciose e violente idonee a determinare un abituale regime di sopraffazione e umiliazione della vittima. La convergenza delle dichiarazioni della persona offesa con i riscontri testimoniali e documentali consente di affermare la responsabilità dell'imputato per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, escludendo la necessità di rinnovazione istruttoria. Per tali ragioni, la Corte ha confermato integralmente la sentenza di condanna.

## **REATI CONTRO LA PERSONA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 618/2026 - Ud. 05/06/2026 - deposito 20/08/2026**

È legittima l'affermazione di responsabilità per i reati di minaccia e lesioni personali nei confronti di chi, per motivi di gelosia legati alla relazione della ex coniuge con altro soggetto, rivolga espressioni intimidatorie alla donna e al di lei compagno e successivamente aggredisca fisicamente la donna cagionandole lesioni documentate. Le dichiarazioni delle persone offese, intrinsecamente attendibili e riscontrate da testimonianze e documentazione medica - rispetto alle quali la difesa dell'appellante non ha addotto alcun valido elemento di segno contrario - sono sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza. Correttamente, inoltre, il giudice di primo grado ha escluso l'aggravante dell'uso dell'arma essendosi riscontrata una discrasia nel narrato delle persone offese in ordine a tale punto che ha indotto ad applicare l'ipotesi più favorevole all'imputato.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 615/2026 - Ud. 05/06/2026 - deposito 04/09/2026**

In tema di c.d. *stalking* condominiale, integra il reato di atti persecutori la reiterata condotta di vicini di casa che, mediante minacce, molestie e comportamenti vessatori protratti nel tempo, determinino nelle persone offese un grave stato di ansia e la modifica delle proprie abitudini di vita. Nel caso in esame, la Corte, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, in quanto oltre a dar conto in termini coerenti ed esaustivi della dinamica dei fatti, risultano credibili anche per essere supportate, in senso conforme, dalle deposizioni rese dal teste, proprietario dell'appartamento in cui abitavano le persone offese, e dagli operanti di PG. La Corte ha, pertanto, aderito all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che non richiede, ai fini della configurazione del reato, la prova documentale dello stato di ansia o delle modificazioni comportamentali in capo alle persone offese, ritenendo prova sufficiente quella testimoniale che deve affiancare il requisito della reiterazione di due o più condotte - anche soltanto due - di molestie e minacce generative di uno degli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p. Accertata altresì una condotta lesiva connessa al contesto persecutorio, la

---

---

Corte d'Appello ha confermato la condanna degli imputati per atti persecutori e, per uno di essi, anche per lesioni personali aggravate.

**Corte d'Appello, sentenza n. 508/2026 – Ud. 08/05/2026 – deposito 14/08/2026**

In tema di minaccia aggravata, qualora emerga che parte delle condotte contestate sia stata denunciata oltre il termine di legge e non risulti collegata ai fatti oggetto della querela tempestiva, l'azione penale non può essere esercitata per tali episodi. Accertata invece la riferibilità all'imputato della residua condotta minatoria tempestivamente querelata, va dichiarato il non doversi procedere per i fatti tardivamente denunciati e rideterminata la pena limitatamente all'episodio residuo, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

**Corte d'Appello, sentenza n. 323/2026 – Ud. 20/03/2026 – deposito 20/08/2026**

Integra il reato di cui all'art. 600-ter, comma 4, c.p. la trasmissione tramite WhatsApp a più persone di un video pedopornografico raffigurante una violenza sessuale ai danni di un minore, anche quando il file sia stato ricevuto involontariamente da terzi e inoltrato al fine asserito di mettere in guardia i destinatari da situazioni di tal genere. La fattispecie criminosa in argomento, infatti, richiede il dolo generico, essendo sufficiente la volontaria e consapevole cessione del materiale a terzi, mentre resta irrilevante la finalità perseguita dall'autore della condotta ovvero il movente. Confermata la responsabilità dell'imputato, vanno riconosciute le attenuanti generiche con riduzione della pena per l'incensuratezza, il buon comportamento nella fase delle indagini e la subitanea ammissione circa la condotta posta in essere.

**Corte d'Appello, sentenza n. 272/2026 – Ud. 13/03/2026 – deposito 05/09/2026**

In tema di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, non può affermarsi la responsabilità del datore di lavoro quando non sia possibile accertare con sufficiente certezza le modalità di verifica dell'evento e difetti la prova che l'adozione delle ulteriori misure di sicurezza prospettate avrebbe evitato il danno. In applicazione di tale principio, è stata confermata l'assoluzione degli imputati per l'infortunio occorso ad un lavoratore colpito all'occhio da una scheggia metallica durante una lavorazione meccanica, essendo emerso che gli occhiali antinfortunistici in dotazione dell'azienda e indossati dal lavoratore al momento del sinistro erano idonei a svolgere la funzione di prevenzione dal rischio di attingimento degli occhi dell'operatore.

**Corte d'Appello, sentenza n. 171/2026 – Ud. 20/02/2026 – deposito 04/09/2026**

In tema di violenza sessuale ai danni di minore, la responsabilità dell'imputato può essere affermata quando le dichiarazioni della persona offesa risultino coerenti, circostanziate e adeguatamente riscontrate dagli elementi acquisiti al processo. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come la genuinità della deposizione della persona offesa si evince anche da taluni dei particolari da lei evidenziati, quali il senso di paura e disagio correlati non solo ai toccamenti non graditi ma anche al fatto che, mentre l'imputato lo faceva, lo stesso "respirava molto forte", locuzione che ben descrive uno stato di eccitazione sessuale. Per tali ragioni, la Corte in parziale riforma della sentenza impugnata - stante la riduzione di pena conseguente alla concessione delle attenuanti effettuata nella massima estensione di legge - ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

**Corte d'Appello, sentenza n. 199/2026- Ud del 27/02/2026 depositato il 06/08/2026**

---

---

In ordine al delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., la Corte ha affermato che quand'anche l'iniziativa per un approccio sessuale sia presa dalla protagonista di sesso femminile, ciò non comporta *ipso facto* che tutta l'evoluzione sia da lei accettata, sia come tipologia del rapporto che come modalità nel darvi corso, sia - ancor prima - quanto alla specifica persona con cui condividere quella libera manifestazione della propria sessualità. Ergo, prosegue la Corte, un consenso palesato o pacifico all'inizio ben può essere revocato, sia espressamente che *per facta concludentia*. Nel caso di specie, la persona offesa, inizialmente consenziente ad allontanarsi dalla discoteca e a fare sesso con l'imputato, dopo i primi atti sessuali consentiti, a seguito dell'atteggiamento aggressivo dello stesso, rivelò chiaramente all'appellante la volontà di non proseguire con il rapporto in questione. Per tali ragioni, la Corte di appello confermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di violenza sessuale.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 155/2026 - Ud. 16/02/2026 - deposito 11/07/2026**

In tema di minaccia e diffamazione aggravata mediante social network, integra il reato la pubblicazione di messaggi contenenti espressioni intimidatorie e denigratorie idonee a incutere timore nella persona offesa e a lederne la reputazione presso un numero indeterminato di utenti. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, che sostiene insussistente il delitto di cui all'art. 612 c.p. per insussistenza dell'elemento oggettivo sotto il profilo dell'inidoneità dell'azione ad intimorire la persona offesa, l'utilizzo di plurimi nickname volti a coprire l'identità dei mittenti dei messaggi intimidatori - poi ricondotti tutti all'imputata - e di espressioni formulate al plurale non esclude la portata offensiva della condotta, ma aumenta l'efficacia intimidatrice. La Corte ha confermato la responsabilità dell'imputata e la conseguente condanna.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 356/2026 - Ud. 30/03/2026 - deposito il 07/08/2026**

In ordine alla configurazione del reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter c.p., la Corte ha affermato che occorre fornire, quanto all'elemento oggettivo, la prova in positivo della esistenza storica della condotta di accesso a tale sistema protetto e dal suo oggetto immediato - che cosa si era andato a cercare - nonché la prova in negativo che tale condotta di accesso non era avvenuta per ragioni connesse al pubblico servizio espletato dall'agente - abusivamente - quanto invece all'elemento soggettivo, la prova in positivo che si era trattato di condotta consapevole ed intenzionale dell'agente- dolo generico. Nel caso di specie, il Collegio sottolineava che la prova dell'integrazione del delitto in esame si desumeva dalla ricostruzione certa dell'avvenuto accesso TIAP, con consultazione e stampa di plurimi documenti, dalla confessione resa sul punto dallo stesso imputato che aveva pacificamente ammesso di essere stato lui l'autore di quell'accesso, non esisteva alcun fascicolo investigativo assegnato all'imputato che lo legittimasse ad accedere al sistema TIAP, non era ravvisabile, in quel momento, alcun interesse pubblico all'accesso e alla conoscenza di quegli atti, non era nemmeno ravvisabile alcun profilo di urgenza/indifferibilità. Dunque, la Corte evidenziava che tale accesso era stato fatto per ragioni strettamente personali. Quanto all'elemento soggetto, la Corte sottolineava, in aggiunta che la specifica preparazione e l'indiscussa esperienza professionale in possesso dell'imputato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie a lui demandate imponevano di escludere con certezza qualsivoglia prospettiva di eventuale "inconsapevolezza" dei doveri e dei limiti correlati allo svolgimento di siffatta funzione pubblica. La Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, insegna che *"integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n.1 cod.pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato - Re.Ge.) acceda o si mantenga nel*

---

---

*sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita".* Pertanto, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava la penale responsabilità dell'imputato limitatamente all'unico accesso al TIAP da lui stesso direttamente effettuato - e pienamente riconosciuto in termini storico-oggettivi dallo stesso appellante - al contrario, affermava l'assoluzione dello stesso perché il fatto non sussiste, limitatamente all'altro segmento di condotta contestato al capo di imputazione - l'aver indotto due collaboratori in servizio presso il medesimo Ufficio ad effettuare, del tutto inconsapevolmente, altrettanti rispettivi accessi allo stesso fascicolo lo stesso giorno - per concreti e insuperabili profili di dubbio emersi allo specifico riguardo.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 534/2026 - Ud. 27/03/2026 - deposito 03/07/2026**

In materia di diffamazione aggravata tramite *social network*, sussiste l'offesa alla reputazione quando il contenuto pubblicato, pur senza indicare espressamente il nome della persona offesa, ne consente l'immediata e univoca identificazione mediante il collegamento con immagini o contenuti precedentemente divulgati. La condotta, contrariamente a quanto affermato dalla difesa - secondo cui non vi era stata l'intenzione di colpire una determinata persona -, risulta pienamente intenzionale anche nel suo superare il limite della continenza espressiva e la sua offensività non può ritenersi tenue in ragione dell'elevata diffusività del mezzo telematico. La Corte ha confermato integralmente la sentenza di condanna pronunciata in primo grado.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 129/2026 - Ud. 11/02/2026 - deposito 06/08/2026**

In ordine alle fattispecie di reato di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose plurime - avvenuti a seguito del distaccamento di una valanga che si è abbattuta su un Hotel determinando il trascinarsi a valle dello stesso per oltre 40 metri - la Corte di Appello ha assolto il Sindaco - e parimenti ha confermato l'assoluzione nei confronti del funzionario comunale per i medesimi reati - per la mancata configurabilità dell'elemento soggettivo colposo. Nel caso concreto, difatti, la Corte ha affermato che gli unici eventi suscettibili di essere interpretati, *ex ante*, come suscettibili di compromettere la stabilità dell'imponente manto nevoso, e quindi di dar luogo a valanghe, sono le scosse di terremoto registrate a partire dalla mattina del 18 gennaio. Tuttavia, persegue il Collegio, in quel momento nessuna ordinanza di sgombero ad opera del Sindaco - come statuito dall'art. 15 della Legge Regionale n. 47/1992 - avrebbe potuto evitare la tragedia, atteso che l'unica via di collegamento da e per l'Hotel era impercorribile.

In materia di disastro colposo da rischio valanghivo, la Corte ha stabilito che i Dirigenti e Direttori regionali preposti alla protezione civile rivestono una posizione di garanzia rispetto all'attuazione degli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa regionale. Pertanto, l'omessa predisposizione della Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe integra violazione di una specifica regola cautelare quando impedisce l'adozione delle misure di salvaguardia idonee a tutelare la pubblica incolumità. Per tali ragioni, la Corte ha condannato alcuni funzionari regionali per il delitto di disastro colposo, dichiarando prescritte le imputazioni di omicidio e lesioni colpose plurime in capo agli stessi e ai funzionari provinciali.

## **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 665/2026 - Ud. 16/06/2026 - deposito 27/08/2026**

---

---

Integra il delitto di rapina impropria, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la condotta di chi, vantando un presunto credito verso la persona offesa, si impossessa di beni estranei alla pretesa creditoria e usa violenza alla persona per conservarne il possesso. La sussistenza di un credito, infatti, non esclude il requisito dell'ingiusto profitto sotteso alla rapina impropria quando l'agente utilizzi nei confronti della vittima una violenza di intensità tale da trasmodare completamente le ragioni del credito, denotando la volontà di impossessarsi comunque di una cosa. La Corte ha pertanto confermato la responsabilità per rapina impropria.

**Corte d'Appello, sentenza n. 595/2026 - Ud. 26/05/2026 - deposito 14/08/2026**

Integra il delitto di tentata estorsione la condotta di chi, dopo aver instaurato un rapporto affettivo strumentale con una persona anziana e vulnerabile, ponga in essere reiterati pedinamenti, appostamenti, intrusioni nell'autovettura e minacce di atti autolesionistici per costringerla a ulteriori elargizioni di denaro. Tale delitto, in particolare, è integrato dalla minaccia di grave e perdurante interferenza nella libertà della p.o., trasmessa da inequivocche pressioni dell'imputata, dalla minaccia, anche, di azioni eclatanti ed autolesive collegate al diniego di denaro, poste in essere con deliberata finalità di intimidazione per costringere la p.o. ad ingiuste dazioni - ed ingiusto profitto per l'imputata - esplicitati nelle richieste di denaro. Dichiarata la prescrizione dei reati di truffa aggravata, è stata confermata la responsabilità per la tentata estorsione con rideterminazione della pena.

**REATI FALLIMENTARI**

**Corte d'Appello, sentenza n. 597/2026 - Ud. del 26/05/2026 deposito il 14/08/2026**

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale la condotta dell'amministratore di fatto che, pur privo di cariche formali, mantiene il controllo delle società, da cui vennero prelevati liberamente fondi destinati ai conti personali dei due coniugi o a quelli di un'altra Società amministrata fino al 2007 dall'imputato e, negli anni successivi, dalla moglie dello stesso. Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare". Per tali ragioni, la Corte confermava la sentenza impugnata.

**REATI TRIBUTARI**

**Corte d'Appello, sentenza n. 667/2026 - Ud. 16/06/2026 - deposito il 25/08/2026**

Deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di occultamento delle scritture contabili, quando risulta pacificamente dagli atti che la stessa non ha fornito documentazione contabile dell'impresa e che questa ultima, di cui era titolare nella annualità in contestazione, svolgeva attività commerciale producendo reddito, avendo emesso le fatture attive reperite presso i clienti, per importi totali che ammontano a diverse somme di denaro in quattro anni. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di occultamento delle scritture contabili ricorre anche nel caso di

occultamento - o distruzione - solo di alcune o di parte delle scritture contabili, a condizione, verificatasi nel caso di cui trattasi, che tale condotta impedisca, o renda più difficile, il suddetto accertamento di ricavi e redditi.

## **AMBIENTE ED EDILIZIA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 526/2026 - Ud. 15/05/2026 - deposito 14/08/2026**

Risponde del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti chi movimentava, senza la prescritta iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, materiali eterogenei qualificabili come rifiuti, senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare la diversa natura di beni usati oggetto di trasporto privato. La pluralità e varietà dei rifiuti rinvenuti, ragionevolmente provenienti da più siti e da una attività di (preventiva) raccolta degli stessi svoltasi in più luoghi e momenti, esclude inoltre l'occasionalità della condotta e la particolare tenuità del fatto. Confermata la responsabilità degli imputati, con concessione della sospensione condizionale della pena.

---

---

## ORDINAMENTO PENITENZIARIO

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1193/2026, Ud. 25/08/2026 - deposito 16/09/2026**

Il condannato ammesso all'affidamento in prova chiedeva, in via cautelare e urgente, la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deducendo il rischio di cancellazione dall'albo professionale. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che il potere provvisorio previsto dall'art. 684 c.p.p. ha carattere eccezionale e tassativo, limitato ai casi espressamente contemplati dagli artt. 146 e 147 c.p., del tutto estranei all'oggetto del presente procedimento. Ne consegue l'inammissibilità dell'istanza.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1186/2026, Ud. 10/09/2026 - deposito 14/09/2026**

Il beneficio della riabilitazione richiesto dal condannato per tentato furto sul presupposto della regolarità della condotta successiva non può essere concesso in quanto, ai sensi dell'art. 179 ult. co. n. 2 c.p., condizione per la concessione del beneficio è, tra l'altro, il risarcimento del danno o comunque la tacitazione delle ragioni della persona offesa, salvo prova dell'impossibilità di adempiere per cause estranee alla volontà dell'interessato. Nel caso di specie l'istante non si è adoperato per individuare gli aventi diritto al risarcimento e per adempiere verso di loro l'obbligazione civile. Egli, inoltre, non ha mai provveduto nemmeno al pagamento delle spese di giustizia, ulteriore condizione richiesta dall'art. 179 c.p. per l'ottenimento del beneficio richiesto.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1171/2026, Ud. 10/09/2026 - deposito 11/09/2026**

In tema di affidamento in prova terapeutico *ex art. 94 D.P.R. 309/1990*, la persistente assunzione di sostanze stupefacenti, unitamente all'inosservanza delle prescrizioni del programma terapeutico e al mancato rapporto con i servizi di controllo, integra una grave violazione degli obblighi della misura e smentisce la prognosi di risocializzazione. Ne consegue la revoca del beneficio, anche in assenza della commissione di nuovi reati, qualora la condotta risulti incompatibile con le finalità rieducative della misura. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova con effetto retroattivo dalla data della prima accertata violazione.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1168/2026, Ud. 16/07/2026 - deposito 10/09/2026**

Pur ritenuta superata l'ostatività *ex art. 4-bis O.P.*, l'istanza di semilibertà avanzata dal detenuto condannato all'ergastolo per reati di criminalità organizzata, basata sulla allegazione della lunga e positiva evoluzione trattamentale, sull'adempimento parziale delle obbligazioni civili e sull'assenza di elementi attuali di collegamento con l'ambiente criminale, va rigettata per la limitata sperimentazione di percorsi extramurari.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1164/2026, Ud. 12/03/2026 - deposito 07/09/2026**

Va confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto del reclamo proposto dal detenuto sottoposto al regime differenziato *ex art. 41-bis O.P.*, in relazione all'istanza di svolgere colloqui visivi senza vetro divisorio con il figlio minore ultraquattordicenne. La richiesta avanzata dal reclamante non concerne l'esercizio del diritto al colloquio in sé considerato, bensì una specifica modalità di svolgimento dello stesso, la cui concessione richiede la dimostrazione della prevalenza dell'interesse del minore rispetto alle concorrenti esigenze di sicurezza. In assenza di specifici elementi

idonei a dimostrare un pregiudizio concreto per il minore e la prevalenza del suo interesse rispetto alle specifiche esigenze di sicurezza del regime differenziato è, dunque, legittimo il mantenimento delle ordinarie misure di controllo. Il solo fatto della temporanea assenza dei genitori – entrambi reclusi – dal contesto familiare, infatti, non rende di per sé necessaria una deroga alle ordinarie modalità di svolgimento dei colloqui previsti per i detenuti sottoposti al regime *ex art. 41-bis* O.P.. Inoltre, il mantenimento della barriera fisica non impedisce al detenuto di conservare rapporti significativi con il figlio.

---

---

## GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

### DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Tribunale di Perugia, sentenza n. 225/2026 - Ud. 11/02/2026 - deposito 13/04/2026**

Non integra il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale la frase rivolta da un magistrato a un appartenente alla polizia giudiziaria, resa nel corso di un'udienza e correlata alle modalità di svolgimento della testimonianza, quando essa costituisca espressione di una critica, pur aspra e inopportuna e per quanto sconveniente ed evitabile, postasi in rapporto di immediatezza non con la persona ma con la negligente condotta processuale tenuta dell'ufficiale di polizia giudiziaria. La frase incriminata, pertanto, da un lato non costituisce una espressione intrinsecamente offensiva in quanto sprovvista di una valenza obiettivamente denigratoria sul piano sociale e, dall'altro, calata nel concreto contesto, non ha esulato dai limiti dell'esercizio di una proporzionata critica, anche se forte, non dovendosi qui confondere il profilo della antiggiuridicità ex art. 341-bis c.p. con quello della mera inopportunità. Pertanto, in assenza di una concreta lesione dell'onore o del prestigio della Pubblica Amministrazione, la condotta resta estranea all'ambito applicativo dell'art. 341-bis c.p. e, dunque, l'imputato deve essere assolto dal reato lui ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste".

### DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

**Tribunale di Spoleto, sentenza n. 284/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 23/01/2025**

Il comandante di una stazione dei Carabinieri, abusando delle proprie funzioni, si appropriava di sostanza stupefacente sequestrata, ne attestava falsamente la distruzione, acquisiva illecitamente dati telefonici mediante plurime falsificazioni documentali - condotte queste ultime che risultavano tutte connesse alla situazione affettiva intrattenuta dall'imputato con la compagna e caratterizzata da una quasi ossessiva gelosia di quest'ultimo nei confronti della stessa - e otteneva somme di denaro con artifici e raggiri che lo stesso imputato, in sede di interrogatorio, ammetteva di aver destinato alla sua compagna per soddisfarne le esigenze di vita. Il pubblico ufficiale - chiamato a rispondere di peculato, falso ideologico e materiale, detenzione di stupefacenti a fini di cessione, truffa aggravata e induzione indebita, utilizzando i poteri dell'ufficio per finalità personali, alterando atti pubblici e sviando procedure giudiziarie - veniva condannato dal Tribunale per tutti i capi di imputazione, alla pena di 5 anni di reclusione, € 14.356 di multa e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

### DELITTI CONTRO LA PERSONA

**Tribunale di Perugia, sentenza n. 3023/2023 - Ud. 25/10/2023 - deposito 14/11/2023**

Integra il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. la condotta del datore di lavoro che impiega lavoratori stranieri in condizioni di vulnerabilità, sottoponendoli a reiterate violazioni dell'orario di lavoro, retribuzioni sproporzionate, gravi carenze in materia di sicurezza e condizioni alloggiative degradanti, approfittando del loro stato di bisogno. Quest'ultimo elemento, tipico dello sfruttamento lavorativo, non richiede - come statuito dalla Suprema Corte - l'annullamento della libertà di autodeterminazione, essendo sufficiente una condizione di grave difficoltà, anche temporanea, della vittima tale da limitare la volontà della stessa e

indurla ad accettazione condizioni lavorative particolarmente svantaggiose. Nel caso in esame, in relazione a ciascun dipendente, lo stato di bisogno è stato ravvisato nella condizione di difficoltà economica delle vittime - capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione - trattandosi di soggetti tutti entrati clandestinamente in Italia e, quindi, bisognosi di una attività lavorativa non solo per sostenersi, ma, soprattutto, per poter permanere regolarmente sul territorio nazionale. Accertata altresì la violazione della normativa antinfortunistica e ambientale, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, con le pene accessorie previste dall'art. 603-ter c.p.

---

---

## GIURISPRUDENZA MINORILE

### **Corte d'Appello Sezione Minorenni, sentenza n. 5/2026 - Ud. 08/05/2026 - deposito il 14/08/2026**

Il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p., come statuito dalla Suprema Corte, risulta integrato quando vi sia la "contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile". Nel caso di specie, la Corte confermava la penale responsabilità degli imputati minorenni, in quanto l'apporto causale reciproco fra i due imputati si realizzava dapprima mediante il ruolo di "palo" svolto da uno dei due per coprire la violenza in atto dall'altro in danno della minore persona offesa e poi nell'assicurare la "cessione" della Vittima all'altro coimputato - trattenendola affinché non scappasse - così da consentire anche a quest'ultimo di perpetrare a sua volta altrettanto brutali attività di congiunzione carnale.

### **Corte d'Appello Sezione Minorenni, sentenza n. 3/2026 - Ud. 08/05/2026 - deposito il 14/08/2026**

In ordine al delitto di violenza sessuale di gruppo aggravata commessa dall'imputato minorenni in danno di altra minorenni, deve essere confermata la penale responsabilità dello stesso, quando il riscontro probatorio è di decisiva rilevanza e va tratto dalla lettura di quel messaggio "ho voglia di scopare" inviato a brevissima distanza di tempo dall'imputato alla persona offesa, ciò confermando, per un verso, che quanto avvenuto poco prima era stato tutt'altro che uno "scherzo" e che gli approcci fisici così brutalmente posti in essere in danno della ragazza avevano un'unica ed inequivoca finalità, ovverosia quella di dare sfogo alle voglie sessuali dell'imputato.

Tuttavia, la Corte - in parziale riforma della sentenza gravata - ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., in quanto trattasi di imputato minorenni e totalmente incensurato, nei cui confronti la relazione dell'USSM si esprime in termini positivi.

### **Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 1/2026 - Ud. 16/09/2026 - deposito 17/09/2026**

In tema di misure di sicurezza, il GUP assolveva il minorenni, accusato di omicidio aggravato e porto di coltello, dai reati a lui ascritti per difetto di imputabilità ex art. 98 c.p. ed applicava in via provvisoria la misura di sicurezza del Riformatorio Giudiziario ritenendo sussistente la persistente pericolosità sociale dell'imputato, desunta dalla gravità della patologia psichiatrica, dalla scarsa consapevolezza della malattia, dai precedenti comportamenti antinormativi, dall'abuso di sostanze e dall'inadeguatezza del contesto familiare. Per tali ragioni, il Tribunale, considerato il persistente quadro di instabilità e pericolosità sociale del ragazzo, attese le pregresse condotte e la patologia diagnosticata, reputava necessario applicare la misura di sicurezza del Riformatorio Giudiziario, da eseguirsi mediante collocamento in Comunità terapeutica, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 DPR. N. 448/1988 per la durata di sei anni.

**GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA****TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 369/2026, Ud. 02/09/2026, Dep. 10/09/2026**

In materia di divieto di detenzione di armi, il giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto alla detenzione delle armi può prescindere dal riscontro di abusi e da un giudizio di pericolosità sociale e può basarsi anche su di un solo elemento, purchè ritenuto ragionevolmente indice di inaffidabilità. La relativa valutazione amministrativa è autonoma rispetto agli accertamenti eventualmente condotti in altre sedi, compresa quella penale, e può fondarsi su fatti significati a prescindere dalle risultanze e dagli esiti penali. Il possesso non denunciato di un dispositivo destinato per natura all'offesa della persona quale è il *taser*, acquistato dalla titolare di una licenza di porto d'armi attraverso un canale che ha formato oggetto di indagine penale, è di per sé indice di inaffidabilità perché denota che la ricorrente non si è rapportata alla materia delle armi con lo scrupolo che la qualità di licenziataria le imponeva.

---

---

## FOCUS: INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e dei Tribunali. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Tribunali.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l'inammissibilità dell'appello, con particolare riguardo alla inammissibilità per tardività dello stesso, al regime di applicazione dell'art. 585 comma 1-bis c.p.p., alle impugnazioni proposte dall'imputato giudicato in assenza e precisamente alla applicabilità dell'art. 581, commi 1-ter e 1-*quater*, c.p.p., alle ipotesi di inammissibilità per genericità dei motivi e alle ipotesi di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile.

Con riferimento alla **inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso** si veda [Corte d'Appello, ordinanza R.G. n. 285/2026 - Ud. 01/04/2026 - deposito 01/04/2026](#), nonché [Corte d'Appello, ordinanza R.G. n. 1150/2025 - Ud. 20/12/2025 - deposito 20/12/2025](#), nella quale viene esclusa l'applicabilità del prolungamento dei termini ad impugnare previsto in favore dell'imputato assente dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p., in quanto l'imputato - indicato assente nell'instanziazione della richiamata sentenza, ma solo per mero refuso - risultava presente all'udienza di convalida del suo arresto in flagranza, prodromica al rito direttissimo da cui derivò la sua richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, ed ancora [Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 47/2025 - Ud. 31/07/2025 - deposito 04/08/2025](#), [Corte d'Appello, ordinanza n. 654/2023 - Ud. 22/02/2025 - deposito 22/02/2025](#) e [Corte d'Appello, ordinanza R.G. n. 1173/2023 - Ud. 24/11/2025 - deposito 25/11/2025](#) nelle quali la Corte evidenziava che l'imputato - già dichiarato assente - risultava invece presente alla prima udienza o in udienze successive alla prima, derivandone l'inapplicabilità del più lungo termine per impugnare introdotto in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022. Quanto alla tardività dell'appello consegnato all'ufficio postale l'ultimo giorno utile ai fini della tempestività dell'impugnazione ma spedito dal suddetto ufficio oltre i termini di legge, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 255/2023 - Ud. 10/03/2023 - deposito 15/05/2024](#);

**Sulla applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.** - e quindi dell'ulteriore termine di 15 giorni introdotto dal d.lgs. 150/2022 per l'appello nel caso in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza - alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, cioè solo a quelle emesse successivamente al 30.12.2022, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 834/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 30/12/2024](#);

In tema di **impugnazioni dell'imputato giudicato in assenza, sulla inammissibilità, ai sensi dell'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p.**, dell'appello proposto dal difensore munito del solo mandato fiduciario conferito anteriormente alla sentenza di primo grado si veda Corte d'Appello, sentenza n. 591/2026 - Ud. 26/05/2026 - deposito 24/09/2026 pubblicata nel presente numero; parimenti, sulla inammissibilità dell'appello proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza qualora non sia depositato, unitamente all'atto di impugnazione, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza *ex art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p.* si vedano Corte d'Appello, ordinanza R.G. n. 210/2026 - Ud. 03/09/2026 - deposito 05/09/2026 e Corte d'Appello, ordinanza R.G. n. 63/2026 - Ud. 03/09/2026 - deposito 05/09/2026, entrambe nel presente Notiziario, nonché [Corte d'Appello, ordinanza n.](#)

---

---

[1076/2026 - Ud. 30/12/2025 - deposito 31/12/2025](#), [Corte d'Appello, sentenza n. 770/2025 - Ud. 25/11/2025 - deposito 10/12/2025](#), [Corte d'Appello, ordinanza n. 1078/2023 - Ud. 30/12/2025 - deposito 31/12/2025](#), [Corte d'Appello, sentenza n. 690/2025 - Ud. 03/11/2025- deposito 11/11/2025](#), [Corte d'Appello, ordinanza n. 755/2025 - Ud. 14/10/2025 - deposito 15/10/2025](#), [Corte d'Appello, sentenza n. 569/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 13/10/2025](#) e [Corte d'Appello, sentenza n. 7/2025 - Ud. 14/01/2025 - deposito 20/03/2025](#); quanto alla **inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato nella vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.**, qualora l'atto di impugnazione non sia corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dalla norma si veda Corte d'Appello, ordinanza RG n. 801/2024 - Ud. 03/09/2026 - deposito 05/09/2026, presente in questo numero del Notiziario; sulla inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di fiducia dell'imputato assente in forza di nomina anteriore alla sentenza di primo grado, senza procura speciale successiva alla decisione, essendo *ratione temporis* soggetto all'applicabilità dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla l. 114/2024 si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 448/2026 - Ud. 21/04/2026 - deposito 21/04/2026](#), nonché [Corte d'Appello, sentenza n. 596/2025 - Ud. 07/10/2025 - deposito 06/11/2025](#);

Quanto alle ipotesi di **inammissibilità per genericità dei motivi di appello** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 149/2026 - Ud. 16/02/2026 - deposito 10/03/2025](#) e [Corte d'Appello, sentenza n. 362/2025 - Ud. 23/05/2025 - deposito 28/05/2025](#) con riguardo alla lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione delle “disagiate condizioni di vita” dell'imputato, nonché [Corte d'Appello, ordinanza n. 148/2025 - Ud. 25/09/2025 - deposito 29/09/2025](#) secondo la quale la difesa aveva lamentato in termini generici che il Tribunale non aveva valutato la documentazione prodotta, ma senza confrontarsi con le risultanze specificamente indicate nella sentenza di primo grado e senza indicare specificamente i capi e i punti e quindi le ragioni di fatto o di diritto suscettibili di nuova valutazione da parte del Giudice;

Per l'**inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato in quanto la prospettiva di una richiesta di concordato sui motivi di appello è solo enunciata** e, in aggiunta, non può essere formulata tenendo conto delle determinazioni *quoad poenam* già assunte in primo grado, si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 718/2023 - Ud. 17/10/2025 - deposito 17/10/2025](#);

Sulla **inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza per contestare unicamente l'illegittima acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa e di altra testimone per sopravvenuta irreperibilità delle stesse** [Corte d'Appello, sentenza n. 175/2026 - Ud. 20/02/2026 - deposito 02/03/2026](#) ha rilevato che le censure mosse andavano proposte non avverso la sentenza, ma avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., sono state acquisite la querela sporta dalla p.o. e il verbale delle s.i.t. rese in fase di indagini dalla testimone;

Quanto all'**appello proposto dalla parte civile** [Corte d'Appello, ordinanza n. 623/2025 - Ud. 12/11/2025 - deposito 14/11/2025](#) ha dichiarato l'**inammissibilità dell'appello avverso una sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.**, presentato dalla parte civile per difetto di interesse stante l'impossibilità di conseguire, per mezzo del gravame, un risultato extra-penale più favorevole; [Corte d'Appello, sentenza n. 45/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 09/04/2025](#) ha, invece, dichiarato **inammissibile l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che sia volto unicamente ad ottenere l'affermazione della responsabilità penale degli imputati** senza che vi sia alcun riferimento, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire; [Corte d'Appello,](#)

[ordinanza n. 885/2023 - Ud. 24/10/2023 - deposito 09/01/2024](#) ha, infine, dichiarato **inammissibile l'impugnazione della parte civile che contesti l'erronea affermazione della sussistenza di una causa di non punibilità** in quanto non è in grado di eliminare concreti pregiudizi alla parte civile impugnante, posto che, da quella pronuncia assolutoria, nel giudizio civile, non discenderebbe alcun limite all'accertamento della sussistenza del fatto illecito e, quindi, del danno risarcibile ove siano provati i fatti costitutivi della domanda proposta.